

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2330)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1975 (V. Stampati n. 245, 470 e 793)

d'iniziativa dei deputati PICCINELLI (245); BORTOT, GRAMEGNA, BACCALINI, BIANCHI Alfredo, DI GIULIO, DI PUCCIO, FURIA, GARBI, MICELI Vincenzo, NOBERASCO, DI MARINO, ALDROVANDI, BRINI, POCHEZZI, SGARBI BOMPANI Luciana, ZOPPETTI, ARZILLI, PELLIZZARI, Busetto, Lizzero, SKERK, TESSARI, BARCA, BASTIANELLI, BONIFAZI, CARDIA, CERAVOLO, CORGHI, ESPOSTO, FLAMIGNI, LA BELLA, LAMANNA, MARRAS, NAHOUM, NICCOLAI Cesarino, PISTILLO, SCUTARI, TEDESCHI, TERRAROLI, BIAMONTE, VENTUROLI, TANI, FAENZI, PELLICANI Giovanni (470); FOSCHI (793)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1975*

Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonchè la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che esponano al rischio della silicosi ».

Art. 2.

L'articolo 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che esponono al rischio dell'asbestosi ».

Art. 3.

Gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi — con le loro conseguenze dirette — da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio ».

Art. 5.

L'articolo 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquida-

zione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ».

Art. 6.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui all'articolo 145, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, numero 1115.

Art. 7.

I termini per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci nn. 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata nu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

Art. 8.

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento	L.	25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento	»	35.000
con grado di inabilità dal- l'80 all'89 per cento	»	65.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento	»	100.000

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento	L.	25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento	»	35.000
con grado di inabilità dal- l'80 all'89 per cento	»	60.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento	»	85.000

A decorrere dal 1° luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corriposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 9.

Il termine per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, numero 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corriposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede, fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri — da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979 — con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle seguenti misure:

anno 1976	5	per cento;
anno 1977	7,50	per cento;
anno 1978	7,50	per cento.

Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.